



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 marzo 2011 (04.03)
(OR. en)**

6524/11

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0384 (NLE)**

PI 10

NOTA

della:	presidenza
al:	Consiglio
n. doc. prec.:	6520/11 PI 9 + ADD 1
n. prop. Com:	18115/10 PI 154
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria - Adozione della decisione del Consiglio

1. Il 1° agosto 2000 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario¹.
2. La proposta è stata discussa lungamente in sede di Consiglio, ma non è stato possibile raggiungere la necessaria unanimità, principalmente a causa della questione del regime linguistico del futuro brevetto comunitario.

¹ 10786/00.

3. Il 4 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato delle conclusioni sul "Sistema migliorato dei brevetti in Europa"² e un orientamento generale sulla proposta di regolamento relativo al brevetto dell'Unione europea³ (la sostituzione di "brevetto comunitario" con "brevetto dell'Unione europea" è dovuta all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009). Il regime di traduzione del brevetto UE è tuttavia rimasto escluso dall'ambito delle conclusioni del Consiglio, a seguito del cambiamento di base giuridica per l'istituzione del brevetto UE intervenuto con il trattato di Lisbona⁴.
4. Il 2 luglio 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto UE⁵, conformemente all'articolo 118, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
5. Avendo constatato il fallimento di tutti gli sforzi per raggiungere un accordo all'unanimità, la presidenza belga, sostenuta dalla maggioranza delle delegazioni, ha concluso, al termine della sessione straordinaria del Consiglio "Competitività" del 10 novembre 2010, che esistevano difficoltà insormontabili che rendevano impossibile adottare una decisione all'unanimità allora e in un prossimo futuro sul regime di traduzione e che gli obiettivi delle proposte di regolamento di istituire una tutela brevettuale unitaria nell'intera Unione europea non potevano essere raggiunti entro un periodo di tempo ragionevole mediante applicazione delle pertinenti disposizioni dei trattati. Tale conclusione è stata confermata nella sessione del Consiglio "Competitività" del 10 dicembre 2010.
6. Alla luce di tali sviluppi, dodici Stati membri hanno trasmesso alla Commissione una richiesta ufficiale, manifestando l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine.

² 17229/09.

³ 16113/09 ADD 1.

⁴ In dette conclusioni, l'unico riferimento al regime di traduzione del brevetto UE, che compare al punto 36 del doc. 17229/09, è così formulato:

"Il regolamento relativo al brevetto UE dovrebbe essere corredato di un regolamento distinto, che dovrebbe disciplinare il regime di traduzione per il brevetto UE, adottato dal Consiglio all'unanimità conformemente all'articolo 118, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regolamento relativo al brevetto UE dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente al regolamento distinto relativo al regime di traduzione per il brevetto UE."

⁵ 11805/10.

7. Il 16 dicembre 2010 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria⁶.
8. Nel frattempo, altri tredici Stati membri hanno deciso di partecipare alla prevista cooperazione rafforzata, col risultato di portare a venticinque il numero totale di Stati membri partecipanti.
9. Il 7 febbraio 2011 il Comitato dei Rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo sul progetto di decisione del Consiglio di cui al doc. 5538/11 e ha proposto al Consiglio di trasmettere una richiesta di approvazione al Parlamento europeo.
10. Il 14 febbraio 2011 il Consiglio ha deciso di richiedere l'approvazione del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio di cui al doc. 5538/11, conformemente all'articolo 329, paragrafo 1 del TFUE.
11. Il 15 febbraio 2011 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione a procedere con la cooperazione rafforzata quale figura nel progetto di decisione del Consiglio di cui al doc. 5538/11.
12. Nella riunione del Comitato dei Rappresentanti permanenti del 23 febbraio 2011, è stato rilevato che tutte le delegazioni tranne l'Italia e la Spagna esprimono pieno appoggio al progetto di decisione del Consiglio di cui al doc. 5538/11 e alle dichiarazioni che figurano nell'addendum alla presente nota.

⁶ 18115/10.

13. Rammentando la dichiarazione congiunta resa nella sessione del Consiglio "Competitività" del 10 dicembre 2010⁷, l'Italia e la Spagna ritengono che la cooperazione rafforzata proposta sia inaccettabile sulla base di criteri sia procedurali sia sostanziali. Dette delegazioni dubitano che nel presente caso siano soddisfatte le condizioni imposte dai trattati per l'avvio della cooperazione rafforzata e si riservano il diritto di intraprendere azioni legali contro di essa. Sostengono inoltre che l'impatto della prevista cooperazione rafforzata sugli sforzi per istituire una giurisdizione unica in materia di brevetti non è stato sufficientemente valutato, in mancanza del parere della Corte di giustizia europea sul progetto di trattato per l'istituzione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti.
14. Sia la Commissione sia il Servizio giuridico del Consiglio hanno fatto presente che non vi sono ostacoli giuridici che impediscano di portare avanti la cooperazione rafforzata, dal momento che essa non disciplina la nuova giurisdizione in materia di brevetti prevista nel progetto di accordo internazionale per cui è stato chiesto il parere della Corte di giustizia.
15. Il Servizio giuridico del Consiglio ha fatto presente che uno Stato membro indicato dalla decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata come uno degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in questione ha il diritto di recedere finché non siano stati adottati atti sostanziali relativi alla cooperazione rafforzata.

⁷

Detta dichiarazione è così formulata:

"Italia e Spagna sono fermamente convinte che sia possibile raggiungere una soluzione consensuale tra i 27 Stati membri come è avvenuto nel dicembre 2009 per il regime dei brevetti. Pertanto Italia e Spagna si impegnano a valutare con spirito flessibile e costruttivo nuove soluzioni che siano a vantaggio dell'intera Unione europea nonché degli operatori economici e che siano accettabili per tutti gli Stati membri.

Italia e Spagna sono convinte che il Consiglio non abbia esaurito tutte le possibilità di negoziazione. Risulta evidente, tra l'altro, che non è soddisfatto il requisito dell'"ultima istanza" per una cooperazione rafforzata.

Inoltre, per motivi di prudenza il Consiglio dovrebbe aspettare il parere della Corte sul sistema giurisdizionale europeo in materia di brevetti, dal momento che potrebbe avere un impatto significativo sulla questione. Anche uno degli Stati membri che intendono instaurare una cooperazione rafforzata ha evidenziato questo punto.

In questo contesto controverso, l'Italia e la Spagna si riservano il diritto di intraprendere qualunque azione legale ai sensi dei trattati per preservare i valori e gli obiettivi dell'intera UE."

16. Alla luce di quanto precede, il Consiglio è invitato a:

- a) adottare il progetto di decisione di cui al doc. 5538/11;
- b) iscrivere nel verbale del Consiglio le dichiarazioni di cui all'addendum alla presente nota.

=====